

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3128/2010 proposto da:

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BERTOLONE Biagio, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso lo studio degli avvocati PULLI Clementina, RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1574/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2009 R.G.N. 9954/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2012 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l'Avvocato ANTONELLA PATTERI per delega PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza pubblicata il 26 gennaio 2009 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 20 gennaio 2006 che ha rigettato il ricorso proposto da M.C. con il quale si chiedeva il ripristino della pensione di invalidità che le era stata revocata a seguito della sua assunzione presso il Ministero della Giustizia. La Corte territoriale ha motivato tale decisione considerando che la prestazione revocata è costituita dalla pensione non reversibile istituita dalla L. n. 66 del 1962, art. 7, per i non vedenti e sottoposta a precisi limiti di reddito sin dalla L. n. 382 del 1970, mentre l'irrilevanza del reddito di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 68, è applicabile ad una prestazione diversa da quella in questione, e cioè alla pensione di invalidità di cui al R.D.L. n. 636 del 1939 sostituita dalla prestazione di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2.

La M. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.

L'I.N.P.S. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo si lamenta violazione ed erronea applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 68 e del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10, così come novellato dal D.L. n. 463 del 1983, art. 8, convertito in L. n. 638 del 1983; difetto di motivazione, con riferimento all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5. In particolare si assume che i limiti reddituali non si applicano alla pensione di invalidità di cui beneficiava la ricorrente in quanto non vedente, poichè la L. n. 153 del 1969, art. 68, prevede espressamente che le disposizioni di cui al R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10, comma 2, non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un'attività lavorativa.

Il ricorso è fondato.

La disposizione di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 8, comma 1 bis, con il richiamo alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 68, porta ad affermare che il riacquisto della capacità di guadagno nonchè di un reddito da lavoro, anche elevato, da parte del cieco non comporta la perdita della pensione, giacchè la previsione, in favore dei ciechi, della conservazione del trattamento pensionistico nonostante la carenza sopravvenuta di uno dei presupposti, e in particolare del requisito reddituale, persegue la finalità di favorire il loro reinserimento sociale, non distogliendo l'invalido dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività lavorativa. Nè da tale finalità può desumersi, in contrasto con il dato letterale delle richiamate disposizioni, l'espressione di un generale principio di irrilevanza totale del requisito reddituale nel regime della pensione di invalidità dei ciechi. Tale principio, già enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in un diverso caso di integrazione al minimo (Cass. Sez. Un. 24 febbraio 2005 n. 3814) può ben essere applicato alla fattispecie in esame ove, appunto, la ricorrente, per beneficiare già del trattamento pensionistico, non era in questione un miglioramento finalizzato al sostentamento, ma invece il reinserimento sociale del non vedente. A tale riguardo la citata pronuncia delle Sezioni Unite, considerando la finalità del beneficio pensionistico in favore dei non vedenti, ha distinto lo specifico caso del beneficio già in godimento in cui vanno ravvisati i fondamenti giustificativi delle norme che dispongono la conservazione del trattamento pensionistico malgrado la carenza sopravvenuta di uno dei presupposti.

Caso questo in cui va tutelato l'affidamento riposto dal cittadino non vedente sull'ammontare del beneficio previdenziale riconosciutogli su cui fa come affidamento e su cui ha costruito il proprio tenore di vita e coltivato i propri progetti, e che non può subire mutamenti in ragione dell'attività lavorativa che viene a spiegare, che deve essere agevolata ed invogliata in attuazione dei principi costituzionali volti alla promozione delle coedizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro per tutti i cittadini (art. 4 Cost.) nonchè alla elevazione professionale ed al doveroso rispetto dei diritti inviolabili del cittadino e della dignità della persona degli inabili o dei minorati (artt. 2, 3 e 38 Cost.).

A tale riguardo è opportuno anche rimarcare come la discrezionalità del legislatore sia ampia, sussistendo soltanto il limite della ragionevolezza degli interventi normativi capaci di cancellare le posizioni acquisite dal cittadino. E

proprio le evidenziate esigenze stanno alla base, ad esempio, di opzioni normative volte a sopprimere un beneficio non in forma improvvisa ma in via graduale, o a stabilire - una volta cessato il diritto alla integrazione al minimo a causa del superamento del minimo reddituale - che l'importo già in godimento vada conservato sino al suo superamento per effetto della perequazione automatica (cosiddetta "cristallizzazione" dell'importo pensionistico). E sotto altro versante risulta utile anche ricordare come il principio dell'affidamento nel nostro ordinamento appresti una tutela agli "iura quesita", e cioè ai diritti già maturati e, quindi, suscettibili di tutela giudiziaria, anche attraverso azioni di mero accertamento.

Alla stregua delle considerazioni svolte deve, dunque, affermarsi che il legislatore si sia voluto ispirare alle indicate esigenze, derogando - nelle fattispecie quali quelle in esame - in favore dei non vedenti, al generale divieto di cumulare la pensione di invalidità civile con il reddito, anche se le specifiche finalità di tutela del cittadino pensionato e del suo inserimento nelle attività lavorative malgrado la menomazione fisica, impediscano di ravvisare, nel combinato disposto sopraccitato, l'espressione di un generale principio di irrilevanza totale del requisito reddituale nel regime di invalidità dei ciechi, e di estendere questo asserito principio ad altri diversi istituti (cfr. al riguardo: Cass. 26 settembre 1988 n. 5252 che definisce la regola dell'art. 68 cit. come "specialissima e di stretta interpretazione").

Per quanto detto il ricorso è fondato e la sentenza va cassata alla stregua del principio di diritto da enunciarsi ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., comma 1, nei seguenti termini: La particolare disciplina prevista dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 68, da leggersi in senso costituzionalmente orientato (artt. 2, 3, 4 e 38 Cost.), derogando alla generale normativa posta dal R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10 (secondo cui la pensione d'invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato non è più inferiore ai minimi di legge), esclude - per quanto attiene unicamente alla fase successiva al riconoscimento del trattamento pensionistico - che la pensione di invalidità già riconosciuta all'assicurato in ragione della sua cecità possa essergli revocata quali che siano i mutati limiti della sua capacità di lavoro e di guadagno.

Giusta il disposto dell'art. 384 cod. proc. civ., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il conseguente accoglimento della domanda di ripristino della pensione di invalidità proposta dalla M. con il ricorso introduttivo di primo grado.

Ricorrono giusti motivi - stante la complessità della questione esaminata attestata anche da un contrasto giurisprudenziale - per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso;

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado proposto da M. C.;

Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio.